

Assicurazione a Vita intera Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Vittoria In Azione Italia^{PIR ALTERNATIVO} – Tar. 650U

Contratto Unit Linked (Ramo III)

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2022
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2021 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 736.518.040, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 567.088.307.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 607.311.413,18 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.170.859.480, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 273.290.135,93 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 955.716.715,19 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 192,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vittoria In Azione Italia^{PIR ALTERNATIVO} è un contratto di assicurazione Unit Linked a Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi le cui prestazioni sono direttamente collegate al Fondo Assicurativo Interno riportato nel KID.

Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio Alternativo (*costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157*) e prevede che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni, sulla base di quanto previsto dall' articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Al prodotto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione principale:

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a versare ai beneficiari designati dal Contraente, un capitale pari al numero delle quote sottoscritte e non riscattate alla data del decesso moltiplicato per il valore delle stesse rilevato il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo) alla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro corredata di tutta la documentazione contrattuale prevista; tale importo è aumentato di un capitale aggiuntivo ottenuto moltiplicando detto controvalore per un'aliquota funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso, di seguito riportata:

Età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso	% maggiorazione
18 - 75	1,00%
76 - 80	0,50%
81 in poi	0,10%

Il presente prodotto non prevede opzioni contrattuali.

Il Regolamento del Fondo Interno è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni alle garanzie offerte.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per decesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro in caso di decesso

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte del Beneficiario.

La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano oppure tramite PEC all'indirizzo VittoriaAssicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- c) nel caso esista un testamento, è necessario fornire una copia autentica dello stesso (il codice civile – art. 1920, comma 2 – consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento);
- d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS;
- h) codice iban di ogni avente diritto;
- i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.

La Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire un modulo di richiesta allegato alla documentazione contrattuale.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Erogazione della prestazione

La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione sopra indicata.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il contratto è a Premio unico versato alla sottoscrizione, con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante versamenti aggiuntivi.</p> <p>Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato trattenuta a fronte dei costi del contratto non concorre pertanto alla formazione del capitale che sarà corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto Totale.</p> <p>Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.</p> <p>Il Contratto prevede che, alla sottoscrizione o successivamente con versamenti aggiuntivi, il Contraente investa nel Fondo Interno previsto nel KID.</p> <p>Si precisa, inoltre, che il Contraente avrà la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in fondi interni istituiti successivamente alla sottoscrizione che verranno riportati nei KID tempestivamente aggiornati.</p> <p>Il pagamento del Premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario incaricato presso il quale il contratto è stipulato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento con moneta elettronica; • assegno circolare o assegno bancario non trasferibile; • bonifico bancario. <p>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 30.000,00 euro.</p> <p>In qualsiasi momento, successivamente alla Data di Decorrenza, il Contraente può effettuare a sua discrezione versamenti aggiuntivi il cui importo minimo deve essere pari a 5.000,00 euro.</p> <p>In ciascun anno, il cumulo dei premi versati sul prodotto Vittoria In Azione Italia^{PIR ALTERNATIVO} (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 300.000,00 euro.</p> <p>Nell'arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 1.500.000,00 euro.</p> <p>Il presente prodotto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
Rimborso	Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca e recesso.
Sconti	La Società, per il tramite dell'Intermediario, ha la facoltà di prevedere specifiche agevolazioni finanziarie che non potranno comunque eccedere i Costi applicati a carico del Contraente. Informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a vita intera: la Durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.
Sospensione	Il contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia del contratto stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC), contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza, nome e cognome del Contraente.</p> <p>La conclusione del Contratto si considera avvenuta quando il Premio pattuito è stato versato e il Contraente ha ricevuto la Polizza da parte della Società.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal Contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.</p>

	<p>La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente la somma dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controvalore delle quote del Fondo Interno, calcolato il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di recesso. La componente di Premio investita nel Fondo Interno sarà diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/ incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la Data di Investimento e quella di Disinvestimento; • il caricamento applicato in fase di sottoscrizione del Contratto.
Risoluzione	Per la tipologia del contratto, non esiste la facoltà di sospendere il pagamento dei premi e conseguentemente il contratto rimane sempre in vigore.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Riscatto</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto con richiesta scritta, in qualsiasi momento successivo alla Data di Decorrenza del contratto e purché l'Assicurato sia in vita. Il valore di Riscatto è determinato dal controvalore delle quote del Fondo Interno pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento.</p> <p>Il Riscatto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale, con conseguente estinzione del contratto; - Parziale, purché l'importo di capitale richiesto e l'importo di capitale residuo siano entrambi almeno pari a 30.000,00 euro. <p>In caso di riscatto parziale, la Società provvederà a cancellare prima le quote relative all'investimento del Premio unico iniziale e successivamente quelle acquistate con gli eventuali premi unici aggiuntivi procedendo in ordine temporale di pagamento del Premio.</p> <p><u>È necessario tener presente che il Riscatto del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno, sia per l'applicazione dei Costi previsti.</u></p> <p><u>Inoltre, il riscatto effettuato prima che siano trascorsi 5 anni da ciascun versamento, comporta la perdita dell'esenzione dall'imposizione fiscale sui relativi rendimenti.</u></p> <p>Richiesta di riscatto</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto con richiesta scritta.</p> <p>La Società mette a disposizione un modulo di richiesta allegato alla documentazione contrattuale contenente l'elenco dei documenti da consegnare in caso di riscatto totale o parziale.</p> <p>Riduzione</p> <p>Il presente contratto non prevede il valore di riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a :</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio liquidazioni Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano tel.02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche domiciliate e residenti in Italia a fini fiscali, che conoscono i mercati finanziari e cercano una crescita del capitale in un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti vantaggiosi.

L'età dell'Assicurato dovrà essere compresa tra 18 e 78 alla Data di Decorrenza.



Quali costi devo sostenere?

Per conoscere il dettaglio dei costi, è bene leggere attentamente il KID (Documento contenente le informazioni chiave) che riporta l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

In aggiunta si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

- **Tabella sui costi per Riscatto Totale o Parziale**

Al Contraente è riconosciuto il diritto, in qualsiasi momento successivo alla Data di Decorrenza del contratto purché l'Assicurato sia in vita, di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

Nel caso in cui il riscatto venga esercitato nel corso dei primi anni di durata contrattuale vengono applicate le seguenti penalità:

Data richiesta riscatto	Penalità di riscatto Totale	Penalità di riscatto Parziale
Durante il 1° anno	2,0%	2,0%
Durante il 2° anno	1,0%	1,0%
Oltre	0,0%	0,0%

- **Tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

Il contratto non prevede la conversione in rendita.

- **Costi per l'esercizio delle opzioni**

Il contratto non prevede opzioni.

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 61,85%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Le prestazioni del contratto sono collegate all'andamento del valore di attivi contenuti nei Fondi Interni Vittoria riportati nel KID.

Il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.
-------------------	--

Negoziazione assistita	E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Trattamento fiscale dei premi</u> Il Premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta e non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</p> <p><u>Imposta sui premi</u> Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi in quanto il Contraente che sottoscrive il prodotto Vittoria In Azione Italia^{PIR ALTERNATIVO} è fiscalmente residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese estero. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi esteri devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte</u> Come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni. In caso contrario, le somme corrisposte da Vittoria Assicurazioni Spa in dipendenza di contratti assicurativi sono soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).</p> <p><u>Imposta di bollo</u> Ai sensi dell'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela.</p>
---	---

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.